

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2702

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BORDONALI, MOLINARI, IEZZI, BOF, BARABOTTI, BILLI, BRUZZONE, CAVANDOLI, CECCHETTI, COMAROLI, GIACCONE, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, LAZZARINI, MACCANTI, MARCHETTI, NISINI

Disposizioni per la prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione
e di estremismo violento di matrice jihadista

Presentata il 17 novembre 2025

ONOREVOLI COLLEGHI! — La vicenda dell'*imam* della moschea di via Jacopo di Paolo a Bologna, che aveva più volte inneggiato alla *jihad* sia durante i suoi sermoni sia sul *web* e che è stato in seguito espulso nell'ottobre del 2024 con un decreto di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di sicurezza dello Stato, non è purtroppo un caso isolato. Sono numerose le espulsioni per gli stessi motivi adottate negli scorsi mesi, grazie al capillare lavoro delle forze investigative, e le inchieste riportate dalla stampa riguardanti soggetti che inneggiavano al terrorismo e facevano attività di proselitismo nel nostro Paese.

La presente proposta di legge intende, dunque, proporre l'adozione di ulteriori misure per intensificare la prevenzione e il

contrasto del terrorismo islamico, un fenomeno criminale che, negli ultimi anni, ha intensificato la sua attività portando a termine degli attacchi particolarmente cruenti e che ha dimostrato, pure nella sua complessità, una grande capacità di rimodulazione e di adattamento alle diverse contingenze politiche e ai più moderni strumenti di diffusione e proselitismo.

Si pensi, ad esempio, alle organizzazioni islamiche terroristiche come *Al-Qaeda* e *ISIS*, tra le più recenti, ma anche al fenomeno dei cosiddetti «*foreign fighters*» o «*lupi solitari*», ossia i combattenti stranieri che, pur non affiliati ad alcuna organizzazione, perseguono gli stessi fini e utilizzano i medesimi strumenti per promuovere la *jihad* contro coloro che a vario titolo sono considerati infedeli, seminando distru-

zione e morte. Dopo gli attentati alle torri gemelle di New York dell'11 settembre 2001, il terrorismo di matrice islamica è diventato uno dei fenomeni che più ha segnato lo scenario internazionale e che, grazie anche a una propaganda particolarmente efficace e capace di utilizzare canali e strumenti di comunicazione differenziati, ha attratto nell'ultimo decennio migliaia di nuovi adepti e portato a termine alcuni gravissimi attentati, mirando a colpire l'Occidente. Il brutale attacco del 7 ottobre 2023 contro Israele da parte di Hamas ha confermato l'attualità e il pericolo del fenomeno, portando tutti gli Stati, anche europei, compresa l'Italia, a rafforzare le misure e gli apparati antiterrorismo al fine di inibire o depotenziare possibili minacce per la sicurezza interna.

Secondo i dati della Polizia di Stato italiana relativi all'attività investigativa in materia di estremismo e terrorismo esterno, nel corso del 2024 sono state arrestate ventidue persone, di cui undici contigue al terrorismo-estremismo di matrice religiosa e undici riconducibili a formazioni terroristiche di matrice politico-nazionalista e si è proceduto all'allontanamento dal territorio nazionale di ottantadue persone. Sempre nel 2024, in materia di cyberterrorismo (estremismo religioso e politico, area antagonista) sono state indagate cinquantanove persone. Nell'ambito del monitoraggio della rete *internet* sono stati visionati 295.493 spazi *web* e in 4.642 casi sono stati rilevati contenuti illeciti, mentre 2.369 sono state le risorse oscurate per attività info-investigative.

L'Italia, anche per la sua collocazione geografica, rappresenta un importante snodo internazionale per le reti estremistiche e per l'attività di reclutamento di persone da impiegare in azioni terroristiche in Europa ed altre aree.

La presente proposta di legge, che si compone di nove articoli, si inserisce, dunque, in questo contesto, a supporto delle attività di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di radicalizzazione e di estremismo violento di matrice jihadista da parte di soggetti o organizzazioni pericolose per la sicurezza nazionale.

In particolare, l'articolo 1 illustra le finalità della presente proposta di legge, ossia l'adozione di misure, interventi e programmi diretti a prevenire i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.

L'articolo 2 reca una definizione del fenomeno di radicalizzazione di matrice jihadista.

L'articolo 3 istituisce un Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione e diffusione di estremismo violento di matrice jihadista, i cui compiti sono specificati dall'articolo 4.

L'articolo 5 dispone che il Comitato presenti alle Camere una relazione annuale con cui riferisce sull'attività svolta, formulando proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza.

L'articolo 6 prevede un'attività di formazione specialistica, anche per la conoscenza delle lingue straniere, in favore dei soggetti più coinvolti nelle attività di prevenzione, tra cui il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, utili a prevenire i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.

Gli articoli 7 e 8 recano disposizioni concernenti i luoghi di culto disponendo, rispettivamente, la predicazione in lingua italiana e il tracciamento dei finanziamenti per la loro edificazione. A tale riguardo occorre considerare, come confermato anche dai casi e dai dati sopra citati, che i centri culturali islamici utilizzati anche come luoghi di preghiera possono svolgere un ruolo importante per il fondamentalismo islamico, poiché frequentemente tali strutture vengono utilizzate per la diffusione di messaggi propagandistici di contenuto radicale e di tono antioccidentale rivolti alla comunità dei fedeli.

L'articolo 9, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria della proposta di legge, ad esclusione delle disposizioni dell'articolo 6 in materia di formazione specialistica, che comportano oneri e alla cui copertura si provvede nel medesimo articolo.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, in coerenza con i consolidati indirizzi definiti in sede internazionale e sovranazionale, disciplina l'adozione di misure, interventi e programmi diretti a prevenire i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.

2. Le finalità perseguite dalla presente legge non pregiudicano od ostacolano le misure e le azioni di contrasto e repressione di ogni forma di criminalità violenta né l'adozione o l'esecuzione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio nazionale nei casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 2.

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge per « radicalizzazione di matrice jihadista » si intende il fenomeno che vede delle persone simpatizzare o aderire manifestamente, anche qualora non sussista alcuno stabile rapporto con gruppi terroristici, a ideologie di matrice jihadista, ispirate all'uso della violenza e del terrorismo, politicamente o religiosamente motivati, anche tramite l'uso del *web* e dei *social network*.

Art. 3.

(Istituzione del Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione e di estremismo violento di matrice jihadista)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito il Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione e di estremismo violento di matrice

jihadista, di seguito denominato « Comitato ».

2. Il Comitato è composto da cinque senatori e da cinque deputati, nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto della specificità dei compiti del Comitato stesso.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti del Comitato a scrutinio segreto.

4. Il presidente è eletto con la maggioranza assoluta dei componenti. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità dei voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei vicepresidenti e dei segretari, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4, ultimo periodo.

6. Le spese per il funzionamento del Comitato, stabilite nel limite massimo di 100.000 euro annui, sono poste, in parti eguali, a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e del bilancio interno dalla Camera dei deputati.

Art. 4.

(Compiti del Comitato)

1. Il Comitato svolge attività conoscitiva e di monitoraggio sui fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. Il Comitato svolge la sua attività anche attraverso l'audizione di soggetti istituzionali, componenti delle prefetture-uffici territoriali del Governo, della magistratura e delle Forze di polizia, direttori di dipartimento e rettori di università, dirigenti scolastici, direttori

sanitari e degli istituti penitenziari e di qualunque altro soggetto ritenga opportuno consultare, nonché attraverso l'esame di rapporti da essi redatti e lo svolgimento di missioni.

2. Il Comitato svolge, in particolare, un'attività di monitoraggio specifica sulle scuole di ogni ordine e grado, sulle università presenti nel territorio nazionale, sugli ospedali e gli ambulatori pubblici e sui luoghi di accoglienza o di detenzione amministrativa dei migranti, anche a seguito di episodi avvenuti nei rispettivi istituti e strutture.

3. Il Comitato svolge, inoltre, un'attività di monitoraggio specifica sulle carceri, anche attraverso l'audizione dei direttori degli istituti penitenziari sui singoli episodi avvenuti nei rispettivi istituti ed esamina una relazione trimestrale sull'andamento dei fenomeni di radicalizzazione all'interno delle carceri italiane, che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia invia al Comitato medesimo al termine di ogni trimestre a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il Comitato esamina altresì un rapporto sul funzionamento della rete *internet*, redatto anche in collaborazione con istituti specializzati a titolo gratuito, contenente elementi informativi e dati statistici sulla diffusione nel *web* di idee estreme, tendenti al terrorismo di matrice jihadista, che la Polizia postale e delle comunicazioni invia al Comitato medesimo al termine di ogni semestre a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le amministrazioni pubbliche competenti svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 5.

(Relazione alle Camere sui fenomeni di radicalizzazione e di estremismo violento di matrice jihadista)

1. Il Comitato presenta alle Camere una relazione annuale con cui riferisce sull'at-

tività svolta e formula proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza.

2. Il Comitato può altresì trasmettere alle Camere, nel corso dell'anno, informative o relazioni urgenti.

3. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Governo trasmette alle Camere e al Comitato una relazione, riferita all'anno precedente, sulle politiche attuate in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, nonché sui risultati ottenuti.

Art. 6.

(Formazione specialistica)

1. Le attività di formazione, anche per la conoscenza delle lingue straniere, del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, dell'amministrazione penitenziaria, del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e dei garanti territoriali, dei docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado, delle università, degli operatori dei servizi sociali e socio-sanitari e del personale dei corpi di polizia locale possono prevedere, secondo modalità individuate dai rispettivi ministeri e amministrazioni locali, programmi e corsi specialistici, diretti a fornire elementi di conoscenza utili al fine di prevenire i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, attraverso l'individuazione dei comportamenti sintomatici o prodromici dei medesimi fenomeni.

2. Per le attività di formazione specialistica del personale delle Forze di polizia di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, a favore del Ministero dell'interno. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 7.

(Disposizioni in materia di predicazione nei luoghi di culto)

1. Al fine di prevenire fenomeni di propaganda e di radicalizzazione di matrice religiosa che possano indurre al compimento di attività terroristiche, la predicazione nei luoghi di culto o nei centri culturali le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa di confessioni che non hanno stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, è svolta in lingua italiana.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione del comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro. Il prefetto competente per territorio, ricevuta notizia della violazione, dispone con ordinanza immediatamente esecutiva la chiusura del luogo di culto o del centro culturale nel quale la violazione stessa è stata commessa.

Art. 8.

(Disposizioni in materia di finanziamento e realizzazione di edifici di culto)

1. Al fine di prevenire il finanziamento di attività con finalità terroristiche, gli enti, le associazioni e le comunità, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa di confessioni che non hanno stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, che intendano realizzare edifici di culto e attrezzature destinate a servizi religiosi redigono i bilanci non in forma semplificata e li depositano, ai fini della loro pubblicità, presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del territorio in cui è situata la propria sede.

2. Ai sensi del comma 1, sono considerate attrezzature di interesse comune per i servizi religiosi:

a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici compresa l'area destinata a sagrato;

b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa;

c) nell'esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di congregazione e similari che non abbiano fini di lucro;

d) gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono ricevere finanziamenti per la realizzazione degli edifici di culto e delle attrezzature destinate a servizi religiosi solo da altri enti, persone fisiche o comunque parti terze residenti nel territorio nazionale.

Art. 9.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

